



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(L. 24.06.97 n. 196 – D.M. 25.03.98 n. 142 – D.M. 03.11.99 n. 509 – D.M. 04.08.00 – D.M. 28.11.00 - D.M. 22.10.2004 n. 270 — D.M. 16.3.2007)

E PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(D.M. 13.01.1992 n. 239 – D.P.R. 05.06.2001 n. 328)

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020 , per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

Il soggetto promotore UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.Iva 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, nato a Acquaviva Platani (CL) il 13/08/1960, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

PREMESSO CHE

- i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

- il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line universitari, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. OTTOBRE 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto-legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti al Master Online di I livello in:

Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle Professioni Sanitarie.

nel quadro delle normative citate in premessa.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal "soggetto ospitante" sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

a. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.

b. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un

responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante.

c. Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impratichirsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

ART. 3 – PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente proponente nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

ART. 5 – SICUREZZA E IGIENE

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza ed igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio con l'Università UniCamillus.

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 “Uso dei dispositivi individuali di protezione” nel Titolo IX- Capo III art.257 “Informazione”, quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 “Sorveglianza sanitaria”). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7 - DURATA E RINNOVO

La presente convenzione ha validità di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti, in caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai Corsi dell'Università.

ART. 8 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito “Modello Organizzativo 231”) pubblicati sul sito Internet www.unicamillus.org., il Convenzionato dichiara espressamente di aver preso atto del “Codice Etico e del Modello Organizzativo 231” adottati dall’Università UniCamillus, e si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e in ossequio alle disposizioni e a comunicare altresì ogni e qualsiasi possibile violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad esso connessi, all’Organismo di Vigilanza dell’Università UniCamillus, all’indirizzo e-mail odv@unicamillus.org.

Il Convenzionato prende altresì atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, UniCamillus potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività e nelle comunicazioni tra le parti, sono trattati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).

Il titolare del trattamento, dei dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività relative alla presente Convenzione, è UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede legale in Via di Sant’Alessandro 8, 00131 - Roma. L’Università ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@unicamillus.org.

Le parti si obbligano reciprocamente a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell’espletamento di quanto previsto nel presente accordo; a non divulgare e a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui alla presente Convenzione.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l’UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L’UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma, a tal proposito, sotto la propria

esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.

Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di ROMA.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.

Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.

Rieti, li

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Università UniCamillus

Il Direttore Amministrativo

Il Rettore

Dott.ssa Anna Petti

Prof. Gian Crisostano Profita